



PROTEGGERSI CON IL FONDO PENSIONE

Tutela patrimoniale
e successoria.



AZIMUT
CAPITAL MANAGEMENT

Il fondo pensione, fin dalla sua nascita, è stato identificato come quello strumento volto a garantire una rendita integrativa che, unitamente alla prestazione previdenziale pubblica, costituirà il reddito disponibile durante il pensionamento.

Negli anni però, grazie ad una serie di importanti interventi legislativi che hanno interessato questo mondo, le esigenze a cui questo strumento può offrire una risposta efficace, sono aumentate sensibilmente.

Tra la tante, vogliamo occuparci oggi della **PROTEZIONE PATRIMONIALE**, distinguendo tra **PROTEZIONE ORDINARIA** e **PROTEZIONE SUCCESSORIA**.



Parlando di protezione ordinaria, in particolare occorre fare riferimento all'articolo 11 comma 10 del d.lgs. 252/2005 il quale sancisce il principio di intangibilità delle somme veicolate a previdenza complementare. In base a questo disposto, i versamenti effettuati sul fondo pensione non possono essere oggetto di espropriazione forzata, nell'ambito del processo civile.

Entrando più nello specifico, la normativa garantisce efficace protezione del patrimonio previdenziale tanto nella fase di accumulo, dove tutte le somme conferite sono impignorabili e inesquestrabili, che nella fase di erogazione delle prestazioni dove incontriamo gli stessi limiti (pignorabilità limitata a 1/5;

1/7 o 1/10) già previsti per le pensioni pubbliche oltre che per i redditi da lavoro subordinato o parasubordinato.

Il dettato normativo a cui facciamo riferimento, occorre specificarlo, non riguarda i procedimenti penali dove l'istituto del sequestro preventivo resta applicabile anche al fondo pensione come confermato dalla recentissima pronuncia dalla Corte di Cassazione in materia (Sez. Penale numero 13660 del 6 Maggio 2020).

A livello pratico, la legge offre innumerevoli spunti di riflessione e diverse opportunità specialmente per quei soggetti che, per la loro situazione lavorativa o personale, si potrebbero trovare fortemente esposti in caso di azione civile a loro carico.



Prendiamo ad esempio, il caso degli amministratori di società di capitali.

La Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 1545 del 13 Settembre 2017 ha escluso la natura subordinata o parasubordinata del rapporto di lavoro tra questi soggetti e la società per la quale operano, ha di fatto aperto alla piena pignorabilità degli emolumenti,

escludendo il beneficio della tangibilità limitata previsto per gli stipendi e per le pensioni pubbliche.

Per gli amministratori dunque, la destinazione di parte della loro retribuzione alla previdenza complementare, oltre ad

essere una scelta oculata dal punto di vista previdenziale in senso stretto, rappresenta anche una grande opportunità di protezione del proprio patrimonio avendo la certezza che il montante maturato, non potrà in alcun modo essere oggetto di escussione da parte delle autorità.



Un altro caso interessante, è quello della divisione del TFR in caso di divorzio.

La legge 898 del 1970, attribuisce al coniuge divorziato (non è sufficiente la semplice separazione) e percettore dell'assegno di divorzio periodico, il diritto di ottenere anche il 40% del trattamento di fine rapporto dell'ex

coniuge, maturato durante gli anni dell'unione.

Sul punto, la giurisprudenza è unanime nell'escludere questa possibilità qualora il TFR sia destinato ad un fondo pensione

poiché le somme veicolate verso questo strumento, sono sempre e comunque considerate come contributi previdenziali ex art. 2123 cc e non rientrano dunque nella previsione dell'articolo 2120 del codice civile a cui la legge 898 fa riferimento.



Per quanto riguarda invece la disciplina della fase successoria in materia di previdenza complementare, occorre considerare, oltre all'articolo 14 comma 3 del d.lgs. 252/2005 anche la circolare 70/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate e le numerose risposte offerte da Covip agli interpelli aventi ad oggetto questa materia.

In particolare, l'ente di riscossione, richiamando il testo dell'articolo citato, ha superato ogni dubbio in merito all'applicabilità delle imposte di successione con riferimento ai fondi pensione escludendo sempre e comunque questi asset dall'attivo ereditario.

Detta pronuncia, oltre a sancire l'equiparazione tra le prestazioni di previdenza pubblica e privata, implica che il beneficio sia acquisito dagli eredi non *lure Successionis* ma *lure Proprio* e quindi come un diritto a sé stante. Da questo, derivano almeno due conseguenze principali:

- è possibile e perfettamente legittima la designazione di beneficiari caso morte diversi dagli eredi definiti dal codice civile (pur nel rispetto del divieto di lesione della quota di legittima)
- qualora beneficiari ed eredi legittimi coincidano, il diritto di questi ultimi non viene meno neppure in caso di rinuncia all'eredità ex art. 529 del codice civile.

Quanto appena descritto, contribuisce a configurare il fondo pensione come uno strumento particolarmente valido per pianificare in maniera efficace la successione, sfuggendo dalla rigida disciplina definita dal codice civile in materia di asse ereditario ed eredi e garantendo la sicurezza che le

somme ivi veicolate, in caso di evento estremo, giungeranno al beneficiario designato senza essere gravate da specifici oneri fiscali o particolari vincoli.

Per approfondire quanto visto oggi ed ottenere un'analisi personalizzata

che consideri tutte le opportunità di questo strumento, contatta il tuo consulente Azimut di riferimento. Una consulenza mirata è imprescindibile per poter cogliere al meglio tutti i vantaggi che questo strumento è in grado di riservare.

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo informativo. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso. E' necessario che l'investitore concluda un'operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente Azimut Capital Management SGR S.p.A. è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni sono dunque fornite senza alcuna garanzia, di qualsiasi tipo, nonostante Azimut Capital Management SGR S.p.A. abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'utente.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
O APPROFONDIMENTO SONO A DISPOSIZIONE.

email:
tel.:



AZIMUT
CAPITAL MANAGEMENT